

Caso matrimoniale*

QUESITO

Un militare dell'Arma dei Carabinieri non può celebrare il matrimonio concordatario, perchè non può avere l'autorizzazione dell'autorità competente, prevista dalla legge 23-3-1956, n. 185.

Per porre fine ad una situazione di peccato, l'Ordinario ritiene di dover concedere l'autorizzazione per il matrimonio segreto.

Avuta successivamente (dopo due anni) l'autorizzazione a sposare, il carabiniere chiede al Parroco che il suo matrimonio segreto si renda pubblico, e se ne ottenga la trascrizione allo Stato Civile, per gli effetti civili.

Ora il Parroco:

1) Non può trasmettere allo Stato Civile l'atto di matrimonio invocando l'art. 14 (ritardata trascrizione) della legge 27 maggio 1929, perchè si scoprirebbe la data *vera* del matrimonio, e il militare ne sarebbe danneggiato. (A nulla sarebbe valso allora il matrimonio segreto).

2) Non può trasmettere allo Stato Civile l'atto di matrimonio invocando l'art. 13 della citata legge, perchè ciò comporterebbe una data diversa da quella *vera* della celebrazione del matrimonio.

3) Teme di consigliare la celebrazione del rito civile, perchè i contraenti sarebbero male giudicati, e il militare teme di essere sospettato di non essere cattolico.

Perciò il militare mentre sfuggirebbe ad inconvenienti di ordine giuridico ed amministrativo, incorrerebbe in inconvenienti di ordine morale.

Si domanda: quale procedura seguire per ottenere gli effetti civili del matrimonio?

RISPOSTA

Il matrimonio celebrato secondo le norme di diritto canonico da un militare dell'Arma dei Carabinieri, che non può avere l'autorizzazione dell'Autorità competente, esigita dalla legge 23 marzo 1956 n. 185, è un vero matrimonio concordatario, anche se non potrà essere trascritto dall'ufficiale di stato civile nei registri di stato civile, fin quando il militare non avrà ottenuto la debita autorizzazione.

L'istituto della trascrizione dell'atto matrimoniale, è un istituto squisitamente giuridico, che, in regime concordatario, ha un'importanza eccezionale. Da questo istituto dipende il valore giuridico, come condizione essenziale di prova, del riconoscimento degli effetti civili al matrimonio canonico. « La trascrizione non è una semplice registrazione probatoria, ma costituisce

* La « Rivista del Clero Italiano » è lieta di rispondere a tutti quei casi di morale che i lettori vorranno sottoporre alla Redazione. E' questa una forma di colloquio tra la Rivista e i suoi lettori che la Redazione auspica. Nei limiti del possibile, ai casi ai quali non sarà possibile dare una risposta sulla Rivista verrà data una risposta privata.

l'atto essenziale per l'attribuzione degli effetti civili, giacchè, in mancanza di trascrizione, il matrimonio canonico rimarrebbe puramente un atto religioso e nulla varrebbe agli effetti civili provarne la celebrazione, ove la trascrizione non avvenisse» (Relazione Rocco). E' quindi una formalità necessaria, al cui adempimento la legge subordina la produzione degli effetti giuridici civili del matrimonio canonico.

Il matrimonio di coscienza è quello fatto col permesso dell'Ordinario del luogo in persona, per gravissima ed urgentissima causa, senza pubblicazioni e vincolato dall'obbligo del segreto (cann. 1104-1107).

La Santa Sede ordina ai Vescovi di andar molto cauti, prima di concederli, dati gli inconvenienti a cui possono dar luogo. Il bene delle anime ha i suoi diritti prevalenti in alcuni casi, come in quello sopra descritto; solamente un matrimonio segreto può sanare la coscienza e la posizione di due persone, che non possono contrarre matrimonio in forma pubblica.

Quando viene a cessare l'ostacolo alla trascrizione nel registro di stato civile, con la concessione per esempio dell'autorizzazione dell'Autorità competente, la trascrizione « può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse » (art. 14 della legge del 27 maggio 1929).

Le parti possono chiedere che il loro matrimonio sia notificato dal parroco del luogo dove fu celebrato il matrimonio, perchè venga trascritto per gli effetti civili; così pure l'Ordinario può rendere di pubblica ragione e notificare all'ufficio di stato civile per mezzo del parroco un tale matrimonio (can. 1106 e Istruzione della S. Congr. dei Sacr. del 1 luglio 1929, nn. 41-42). E' il caso della così detta trascrizione tardiva.

Il matrimonio suddetto, anche trascritto in ritardo, essendo matrimonio concordatario, giuridicamente esiste fin dalla celebrazione, e consegue quindi gli effetti civili dal giorno della celebrazione¹.

La mancanza dell'autorizzazione dell'autorità competente non rientra in uno dei tre impedimenti assoluti alla trascrizione, contemplati dall'art. 12 della legge del 27 maggio 1929, che sono ritenuti tassativi.

Il criterio direttivo quindi rimane sempre questo: il matrimonio canonicamente celebrato senza l'autorizzazione da un militare dell'Arma dei Carabinieri, ottenuta poi l'autorizzazione, dev'essere notificato ad un ufficiale di stato civile in base all'art. 14 della legge 27 maggio 1929. Qualora non si sia provveduto *ab*

¹ E' il principio della retroattività degli effetti giuridici della trascrizione al momento della celebrazione del matrimonio canonico.

initio alla redazione del doppio originale dell'atto di celebrazione, o questo non sia regolare e non regolarizzabile, può essere considerato valevole allo scopo la copia dell'atto, fatta secondo l'art. 34, cpv. 3 del Concordato, oppure può essere mandato all'ufficio di stato civile l'unico originale, a suo tempo redatto e conservato nella Curia Diocesana, e conservare dall'autorità ecclesiastica una copia dell'atto.

La legge 23 marzo 1956 n. 185, che effettivamente tratta dell'autorizzazione al matrimonio dei carabinieri, nulla dice delle sanzioni per chi contrae matrimonio senza autorizzazione. Si deve ricorrere allora: per i militari semplici al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 18 gennaio 1947 n. 133, in cui si dice (art. 3) che il militare che avrà contratto matrimonio senza la debita autorizzazione: «...potrà essere ammesso al congedo con la rescissione della ferma in corso»; per i sottufficiali alla legge 31 luglio 1954 n. 599, in cui all'art. 40 si stabilisce: «il sottufficiale può cessare dalla ferma volontaria e dalla rafferma anche prima del termine stabilito per una delle seguenti cause: ...f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali».

Non è prescritto quindi che il comandante del Corpo debba punire il militare o il sottufficiale, che contrae matrimonio senza autorizzazione ma solo che può punirlo. Sarà facile che ad autorizzazione ottenuta ed esaminati i motivi gravi che ha indotto il militare a contrarre matrimonio prima di ottenere l'autorizzazione, si usi molta comprensione ed indulgenza.

Ad ogni modo non è consigliabile certo la celebrazione del rito civile, nè l'applicazione dell'art. 13, anche per le conseguenze giuridiche che ne possono derivare.

MONS. FRANCESCO DELPINI

F. J. SHEED

I fondamenti di una società sana

Alla luce dei principi cristiani sono esaminate in queste pagine, con stile semplice ma con impostazione rigorosa, le varie componenti della società: l'uomo, la famiglia e lo Stato, e si conclude auspicando al «rispetto dell'uomo», condizione indispensabile alla costituzione di una società sana.

Volume in-16 di pagine 364, L. 1300



Società editrice Vita e Pensiero